



Bruxelles, 29 maggio 2019  
(OR. en, de)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0085(COD)**

---

---

**9310/19  
ADD 1**

**CODEC 1077  
EMPL 272  
SOC 361  
GENDER 20  
SAN 247**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

|               |   |
|---------------|---|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio   |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio  |
| Oggetto:      | Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio ( <b>prima lettura</b> )<br>- Adozione dell'atto legislativo<br>- Dichiarazioni |

---

**Dichiarazione della Slovenia**

La Slovenia sostiene l'obiettivo della direttiva quale enunciato all'articolo 1, ossia di conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. La Slovenia crede fermamente che il suo attuale sistema nazionale abbia già raggiunto tale obiettivo. In Slovenia si registra un tasso di occupazione femminile tra i più alti nell'UE e un divario occupazionale di genere tra i più bassi. Gli effetti positivi della genitorialità sull'occupazione femminile sono molto elevati.

Dato che la direttiva incide sui sistemi nazionali di sicurezza sociale e i loro equilibri finanziari, la Slovenia sottolinea che la fissazione di disposizioni minime dovrebbe essere effettuata in modo tale da non interferire con sistemi ben consolidati che conseguono già la parità di opportunità sul mercato del lavoro per donne e uomini.

La Slovenia evidenzia altresì che la direttiva è il primo fascicolo legislativo basato sui principi del pilastro europeo dei diritti sociali che punta alla convergenza verso l'alto tra gli Stati membri, cosa che la Slovenia sostiene fortemente.

Tuttavia i lunghi e complessi negoziati hanno dimostrato che i sistemi nazionali variano notevolmente e che gli Stati membri sostengono differenti insiemi di misure che consentano "pari accesso ai congedi speciali al fine di adempiere le loro responsabilità di assistenza" incoraggino "a usufruirne in modo equilibrato" (principio 9 del pilastro europeo dei diritti sociali). Contrariamente a ciò, il testo di compromesso finale insiste solo su alcune di queste misure, ossia la retribuzione e la non trasferibilità del congedo. Inoltre il compromesso finale si concentra in modo sproporzionato sulla misura della non trasferibilità a scapito della misura in materia di retribuzione. In particolare riconferma la deroga volta a rispondere alle preoccupazioni di alcuni Stati membri relative alla retribuzione, mentre omette proposte altrettanto valide per rispondere alle preoccupazioni di altri Stati membri, come la Slovenia. La Slovenia è quindi fortemente convinta che la direttiva infine concordata non contribuirà a una convergenza verso l'alto e non incoraggerà i genitori a usufruire dei congedi speciali in modo equilibrato.

Sulla base di quanto sopra enunciato, la Slovenia esprimerà voto contrario alla direttiva.

### **Dichiarazione comune di Croazia, Repubblica ceca e Germania**

La Repubblica federale di Germania ("Germania"), la Repubblica di Croazia ("Croazia") e la Repubblica ceca ("Cechia") sostengono l'obiettivo generale della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

In tale contesto, l'ambito di applicazione della direttiva e la definizione di lavoratore/lavoratrice sono importanti per la Germania, la Croazia e la Cechia. La formulazione dell'articolo 2 e del considerando corrispondente della proposta di direttiva è piuttosto insolita. Pertanto Germania, Croazia e Cechia desiderano esprimere la propria opinione in proposito, che si basa sulle conoscenze acquisite nel corso dei negoziati.

Germania, Croazia e Cechia intendono la formulazione dell'articolo 2 e del considerando corrispondente quale precisazione del fatto che è di competenza degli Stati membri definire l'ambito di applicazione della direttiva conformemente alle rispettive norme nazionali.

Germania, Croazia e Cechia ritengono altresì che la citazione della CGUE, della sua giurisprudenza o di parti di essa costituiscano semplicemente un riferimento al compito della CGUE di garantire l'efficacia della direttiva. Tale compito è limitato a garantire l'efficacia della direttiva pertinente alla luce del suo stesso obiettivo, ed è pertanto limitato a un controllo dell'arbitrarietà in casi individuali.

### **Dichiarazione dell'Ungheria**

L'Ungheria sostiene l'obiettivo generale della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza ("la direttiva"), ossia di conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza.

L'Ungheria crede fermamente che la politica familiare rivesta un'importanza fondamentale ed è pienamente impegnata a sostenere le famiglie con tutti gli strumenti possibili. Uno degli elementi fondamentali della politica familiare ungherese è il sostegno all'adeguato equilibrio tra lavoro e vita familiare, per far sì che le donne che hanno figli possano rientrare al lavoro e per sostenere il coinvolgimento degli uomini nella vita della famiglia.

La politica familiare rientra primariamente nelle competenze degli Stati membri; in questo contesto, i principi di sussidiarietà e proporzionalità rivestono particolare importanza quando si tratta di legislazione a livello dell'Unione. L'Ungheria non può sostenere alcuna misura dell'Unione che metta in pericolo la politica familiare ungherese e quanto da essa conseguito. L'Ungheria è fermamente convinta che non si debba intervenire nella vita delle famiglie e forzarne le decisioni relative alla fruizione del congedo parentale senza rispettare la loro libertà di scelta sulla base delle rispettive situazioni personali, sociali e finanziarie. Questo vale in particolare per la non trasferibilità del congedo parentale. Di conseguenza l'Ungheria è convinta che a livello dell'UE sia opportuno definire solamente principi di base per gli Stati membri, che lascino loro un adeguato spazio di manovra per delineare gli strumenti, le tempistiche e le priorità a livello nazionale, in conformità del principio dell'attribuzione delle competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità stabiliti dai trattati.

L'ambito di applicazione del progetto di direttiva, in particolare la definizione di lavoratore, è molto importante per l'Ungheria. L'Ungheria ritiene che l'articolo 2 del progetto di direttiva, unitamente al considerando corrispondente, conferisca agli Stati membri piena discrezione riguardo alla definizione dell'ambito di applicazione della direttiva conformemente alle rispettive norme nazionali. In tale contesto occorre tenere debitamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di lavoratori che esercitano il loro diritto di libera circolazione nell'Unione.